



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO  
"Divisione VI – Reclutamento e trattamento giuridico"

## ATTO DI PROGRAMMAZIONE

### triennale del fabbisogno di personale 2018 – 2020

**VISTO** l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale, al comma 1, stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

**VISTO** l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

**VISTO** l'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le amministrazioni, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui " *Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità*";

**VISTO** l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito



il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

**VISTO** la circolare n. 11786 del 22/2/2011, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito istruzioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale;

**VISTO** l'art. 1 del D.L. 210/2015 che ha prorogato, al 31/12/2016, la possibilità di assumere il personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216;

**VISTO** l'art. 1, comma 425, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, relativo alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del medesimo articolo, ai sensi del quale le risorse finanziarie, destinate per gli anni 2015-2016 alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti ed approvate alla data del 1° gennaio 2015), sono destinate al suddetto processo di ricollocazione, nonché l'articolo 1, comma 5, del D.L. 192/2014, inerente i budget anteriori al 2015/16;

**VISTO** il D.M. 15 dicembre 2015, in G.U. 45 del 24 febbraio 2016 "rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree";

**VISTO** il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";

**VISTO** il D.M. 24 febbraio 2017 (in G.U. n. 107 del 10/5/2017) relativo alla individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha sostituito i D.M. 17 luglio 2014 e D.M. 30 ottobre 2015;

**VISTO** il D.P.C.M. 18 settembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 13/10/2017 Reg.ne Prev. n. 840, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Barbara Luisi l'incarico generale della Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio;

**VISTO**, altresì, l'articolo 6, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale nelle amministrazioni statali, il piano triennale di fabbisogno di personale adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;

**VISTO** la disposizione transitoria dell'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo cui il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;

**VISTO** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'articolo 1, comma 1148, lett. a) con il quale si dispone che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici delle amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



**VISTO** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1148, lett. d) che ha modificato l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2018;

**VISTO** l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

**VISTO** l'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

**VISTO** l'articolo 4, comma 3-sexies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, il quale dispone che *“Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione”*;

**VISTO** l'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui, fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie,



nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie;

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, con il quale è stata disposta la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

**VISTO** l'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dall'articolo 1, comma 398, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

**VISTO** l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 con il quale si dispone che *“Le camere di commercio, all’esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l’elenco dell’eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa può essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate”*;

**VISTO** il DPCM 24/4/18 di autorizzazione ad assumere unità di personale di varie p.a., in corso di registrazione, che nelle premesse, a pg. 3, ultimo periodo, stabilisce che *“RITENUTO, in assenza della comunicazione dell’elenco di cui al predetto articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 219 del 2016, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l’eventuale mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover riallocare il suddetto personale”*, e al successivo art. 7 dispone che *“Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2016 – budget 2017 di personale dirigenziale, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento”*, cioè 4 unità di dirigenti di seconda fascia, attraverso corso-concorso SNA;

**VISTO** l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha modificato l'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sostituendo le parole *“secondo periodo”* con le parole *“terzo periodo”* e pertanto che al personale della CRI, collocato in mobilità, ai sensi del l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, in altre amministrazioni pubbliche continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento dell'amministrazione di destinazione, come assegno *ad*



*personam* riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi;

**VISTO** il precedente atto di indirizzo per la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 del 22/7/2016, prot. P.I.R. n. 733 adottato dal Dirigente generale p.t. di questa Direzione;

**PRESO ATTO** della rilevante carenza di personale nell'Amministrazione rispetto all'attuale dotazione organica prevista per la stessa, derivante anche dalle cessazioni di personale delle aree, intervenute nel 2017 (100 unità) e che interverranno, secondo le previsioni e salvo ulteriori cessazioni per dimissioni ed altre cause, nel 2018 (100 unità) e nel 2019 (70 unità), come da elenco allegato, nonché delle cessazioni di personale di qualifica dirigenziale pari a 3 unità nell'anno 2017, 13 nell'anno 2018 e 7 nell'anno 2019, di cui n. 3 cessazioni 2018 sono ulteriori rispetto alla già pianificata e confermata pianificazione del reclutamento dei dirigenti di seconda fascia, per il triennio 2016-18, come da note prot. 5190 del 17/2/2017 (e relativo allegato) e prot. n. 32996 del 30/10/2017, cui si fa espresso rinvio;

**TENUTO CONTO** peraltro che le predette cessazioni intervenute, e che interverranno, afferiscono a carenze negli uffici dell'amministrazione preposti alla trattazione di ambiti di attività gestionale non procrastinabili;

**CONFERMATE** le richieste di assegnazione degli idonei già inoltrate al Formez, riassunte nelle note di questa Direzione Generale prot. nn. 429 del giorno 8/1/18 e 18245 del 5/6/18, cui si fa espresso rinvio;

**SENTITI** i dirigenti generali titolari di CdR sulle attuali e imminenti necessità degli uffici per la valutazione circa la coerenza delle esigenze con i vigenti strumenti di programmazione economico – finanziaria;

**RITENUTO** di dover provvedere alla programmazione triennale 2018-20 del fabbisogno di personale, per finalità di buon andamento dell'amministrazione e per le motivazioni legate strettamente alle anche imminenti cessazioni di personale al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di *performance* organizzativa in linea con la vigente normativa sulla materia;

**DATO ATTO** dell'assenso espresso dal Ministro sulla proposta del presente atto, con nota prot. 14373 del 6/7/18, acquisita al prot. della scrivente Direzione Generale al n. 22218 del 9/7/18;

Quanto sopra premesso, e fatta salva la riserva espressa nel DPCM 24/4/2018 ovvero: *'in assenza della comunicazione dell'elenco di cui al predetto articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 219 del 2016, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l'eventuale mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover riallocare il suddetto personale...'* è intendimento formulare espressa richiesta ai competenti uffici della P.C.M e del M.E.F., ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 165/01, valutate le priorità e le urgenze:

➤ **per l'anno 2018**, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato – a valere sul budget assunzionale 2018:

- n. 3 (tre) unità di dirigenti di II fascia, attraverso corso-concorso SNA, come da pregressi atto di programmazione di questa Direzione Generale, prot. 5190 del 17/2/2017 (e relativo allegato) e nota prot. n. 32996 del 30/10/2017;



- n. 14 (quattordici) unità di area terza, F1, (di cui n. 1 biologo, n. 1 chimico, n. 4 ingegneri aerospaziali, n. 4 ingegneri gestionali e n. 4 amministrativi), attingendo tra gli idonei dei propri concorsi le cui graduatorie sono tuttora vigenti; nel caso di esaurimento/inesistenza di dette specifiche graduatorie, si recluteranno le residue unità attraverso la condivisione di graduatorie di altre p.a. (art 9, L. 3/03 e art. 3, comma 61, terzo periodo, L. 350/03);
  - n. 10 (dieci) unità di area seconda, F1, con profilo amministrativo-contabile, di cui almeno una unità attraverso la mobilità di cui all'articolo 30, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 165/01 e massimo 9 unità attraverso la condivisione di graduatorie di altre p.a. (art 9, L. 3/03 e art. 3, comma 61, terzo periodo, L. 350/03);
  - n. 3 (tre) unità di area terza, attraverso progressione c.d. d'area (art. 22, comma 15, d.lgs. 75/17) del personale di ruolo Mise già di area seconda;
  - n. 2 (due) unità di area seconda, attraverso progressione c.d. d'area (art. 22, comma 15, d.lgs. 75/17) del personale di ruolo Mise già di area prima, F3;
- **per l'anno 2019**, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato – a valere sul budget assunzionale 2019:
- n. 13 (tredici) unità di dirigenti di II fascia, a norma dell'articolo 28 del D.Lgs 165/01 e s. m. e i.;
  - n. 59 (cinquantanove) unità di area terza, F1, (di cui n. 7 ingegneri gestionali, n. 6 ingegneri meccanici, n. 5 ingegneri informatici, n. 12 ingegneri delle telecomunicazioni, n. 2 fisici, n. 2 ingegneri energetici, n. 2 ingegneri elettrici, n. 2 ingegneri civili, n. 1 ingegnere nucleare, n. 1 ingegnere elettrico, n. 19 funzionari amministrativi-contabili-informatici) anche attraverso la condivisione di graduatorie di altre p.a. (art 9, L. 3/03 e art. 3, comma 61, terzo periodo, L. 350/03);
  - n. 36 (trentasei) unità di area seconda, F1, (di cui n. 29 periti industriali in elettronica e telecomunicazioni/maturità scientifica con indirizzo tecnico e n. 7 con profilo amministrativo-contabile-informatico) anche attraverso la condivisione di graduatorie di altre p.a. (art 9, L. 3/03 e art. 3, comma 61, terzo periodo, L. 350/03);
  - n. 12 (dodici) unità di area terza, attraverso progressione c.d. d'area (art. 22, comma 15, d.lgs. 75/17) del personale di ruolo Mise già di area seconda;
- **per l'anno 2020**, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato – a valere sul budget assunzionale 2020:
- n. 7 (sette) unità di dirigenti di II fascia, a norma dell'articolo 28 del D.Lgs 165/01 e s. m. e i.;
  - n. 50 (cinquanta) unità di area terza, F1, (di cui n. 11 ingegneri gestionali, n. 2 ingegneri meccanici, n. 9 ingegneri informatici, n. 8 ingegneri delle telecomunicazioni, n. 1 fisico, n. 1 ingegnere energetici, n. 1 ingegneri elettrici, n. 1 ingegneri civili, n. 1 ingegnere nucleare, n. 1 ingegnere elettrico, n. 14 funzionari amministrativo-contabili-informatici) anche attraverso la condivisione di graduatorie di altre p.a. (art 9, L. 3/03 e art. 3, comma 61, terzo periodo, L. 350/03);
  - n. 15 (quindici) unità di area seconda, F1, (di cui n. 11 periti industriali in elettronica e telecomunicazioni/maturità scientifica con indirizzo tecnico e n. 4 con profilo



amministrativo-contabile-informatico) anche attraverso la condivisione di graduatorie di altre p.a. (art 9, L. 3/03 e art. 3, comma 61, terzo periodo, L. 350/03);

- n. 10 (dieci) unità di area terza, attraverso progressione c.d. d'area (art. 22, comma 15, d.lgs. 75/17) del personale di ruolo Mise già di area seconda.

Nelle more dei menzionati procedimenti di reclutamento e di mobilità *ex lege* previsti per il triennio 2018-2020, per sopperire alle esigenze di servizio e garantire la funzionalità degli uffici tenuto conto, in particolare, dei profili specialistici occorrenti per specifiche attività, si procederà all'espletamento delle procedure di mobilità, con effetti finanziari neutrali, a norma dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/01 per n. 9 (nove) unità di area seconda e n. 3 (tre) unità di area terza.

Per ragioni di buon andamento, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, le procedure per le progressioni di area del personale di ruolo saranno avviate con unica procedura ma con decorrenza giuridica ed economica, come sopra descritta, nei limiti dei budget delle citate annualità.

Il presente atto di programmazione, acquisito l'assenso dell'Organo di vertice p.t., è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*dr.ssa Barbara Luisi*)